

biologico e ha codificato i **criteri risarcitori** del danno biologico stesso (artt. 138 e 139). *Amplius* BONA, *ibidem*; *Codice delle ass.* a cura di M. BIN; CASSANO, *D. e*

resp. 06, 361ss.; BIANCHI - BILOTTA, *Resp. civ. prev.* 08, 469ss. V. *sub art.* 2059.

2055 Responsabilità solidale. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

- 1 **I. Osservazioni generali.** ■ Si ritiene che il legislatore con la norma in esame abbia inteso riferirsi all'ipotesi in cui un medesimo danno sia **conseguenza di diverse azioni di più sogg.** responsabili, anche **tra loro indipendenti** ma insieme concorrenti nella sua produzione (C 13/15687), stabilendo perciò l'effetto della solidarietà sul presupposto dell'**efficienza causale** delle rispettive azioni (C 07/17397, C 05/27713, C 02/6365, C 02/5024, C 01/7507; FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, *Comm. SB.* 716; SALVI, *La resp. civ.*², *Tr. Iudica e Zatti*, 234; BIANCA, *La resp.*², 648s.). Non è richiesta una unità di disegno tra gli autori dell'illecito, e neppure l'identità o contestualità delle azioni o delle norme violate, anche condotte poste in essere in tempi diversi possono dar luogo ad un **unico fatto dannoso**, quando il risultato finale sia unitario (FRANZONI, 721). La solidarietà deve, invece, escludersi, se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente **interessi diversi** del danneggiato (C 02/10403). ■ La norma esprime due regole: la prima collega l'evento dannoso a più persone mediante il rapporto di **causalità del fatto**, facendo nascere l'obbligo solidale del ris.; la seconda stabilisce il criterio per ripartire il costo del danno tra i responsabili, dettando il principio sussidiario per cui nel dubbio le singole colpe si presumono uguali (FRANZONI, *L'illecito*, 115s.). ■ Il **fondamento** della norma in comm. non è quello di alleviare la resp. dei concorrenti nella produzione del danno, ma di rafforzare la garanzia del danneggiato consentendogli la scelta di rivolgersi per l'intero risarc. a ciascuno dei soggetti responsabili, senza doverli perseguire tutti *pro quota* (v. anche l'art. 1294; C 98/11985, C 93/2605; BIANCA, 655; PELLECCIA, in *La resp. civ.* (a cura di CENDON), IX, 621; GNANI, *D. e resp.* 01, 1031; VIOLANTE, *D. e resp.* 01, 460, che tuttavia ritiene la norma in esame inefficace dal punto di vista della distribuzione delle risorse e incapace di svolgere una funzione deterrente). ■ Anche nel nostro ordinam. si ritiene sussistere il **principio** della c.d. **causalità alternativa** (sancito nel § 830 BGB), secondo il quale tutti i compartecipi di un'azione comune sono ritenuti responsabili del danno, ancorché non si possa accertare da chi sia stato effettivamente provocato quest'ultimo (BIANCA, 650). ■ È irrilevante, ai fini della proponibilità dell'azione di risarc., il fatto che **uno dei corresponsabili sia ignoto** (cfr. App. Milano 8-7-1946, *T.* 46, 608; Trib. Roma 9-7-1957, *Rep. Giust. civ.* 58, *Resp. civ.*, 26). Si è affermato che la condanna al risarc. del danno causato dal **reato**, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti **ignoti**, va **pronunciata per l'intero** nei cfr. dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obl. risarcit. da fatto ill. *ex art.* 2055 c.c., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare *pro quota*, in misura percentuale, la resp. risarcit. (C pen 06/16998). ■ Si è in particolare affermato che anche il **comportamento della folla**, e cioè di un complesso di individui agenti per reciproca suggestione e per impulsi irrazionali, può essere causa concorrente dell'evento dannoso, non giovando ai responsabili indi-

viduati la mancata identificazione dei sogg. partecipi al fenomeno collettivo, nel senso di ridurre l'obl. risarcitorio nei limiti del loro concreto grado di colpa, e ciò in forza della loro resp. solidale ai sensi della norma in esame. Si è comunque anche precisato che, quando si accerti che l'infortunato ha partecipato attivamente all'azione della folla, anche a lui deve imputarsi il fatto collettivo, con la conseguente proporzionale limitazione della resp. degli altri coautori del danno (art. 1227) (C 79/4203). ■ La norma è ritenuta applicabile anche nel caso in cui l'apporto causale di uno dei compartecipi è stato quasi irrilevante (FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, 722) e quando i coautori del danno rispondano a **titoli diversi** (C 05/20646, C 95/7231; PELLECCIA, 626), dal momento che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate (C 06/13272, C 08/25157, secondo cui non è necessario che le persone chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito abbiano agito col **medesimo atteggiamento soggettivo**, C 10/6041). ■ Il principio contenuto nella norma in epigrafe è perciò applicabile ancorché le singole condotte configurino un **illecito aquiliano e uno contrattuale** ed anche qualora il danno sia riferibile a diversi **inadempimenti** (C 10/7618), come nell'ipotesi del danno cagionato da più depositari della medesima cosa o dal concorso tra il fatto del vettore e del depositario (ampliamente FRANZONI, 723ss.; C 05/11018, C 00/9902 che ha ritenuto dar luogo ad un'ipotesi di solidarietà passiva la concorrenza della resp. della banca negoziatrice e della banca trattataria verso l'emittente di un titolo indebitamente pagato). ■ La solidarietà opera anche qualora il fatto dannoso costituisca reato (FRANZONI, 751; C pen. 06/16998). ■ Si ha solidarietà anche quando vi siano **sogg. concorrenti** che rispondano, assieme all'autore diretto del danno, *ex artt.* 2048, 2049 o 2054, 3° co. (SALVI, *ibidem*; FRANZONI, 725ss.; C 80/4926, v. *sub* 2048 e 2054). Si è anche specificato che si ha solidarietà passiva tra l'autore immediato del danno e colui che risponde per il fatto di detto autore (c.d. **resp. indiretta** per fatto altrui) (C 05/5971). ■ Un problema particolare riguarda l'applicabilità del 2° co. della norma in epigrafe quando il concorso dei responsabili si verifichi in base a titoli di resp. oggettiva, **prescindendo perciò dalla colpa**, occorrendo trovare un criterio alternativo capace di guidare il giudice nella determinazione delle quote di danno (*amplius* FRANZONI, 749ss.). ■ Con riferimento a 12 una fattispecie di incidente stradale, in cui l'evento dannoso era ascrivibile a più sogg., dei quali uno responsabile per la presunzione di cui al 1° co. dell'art. 2054, si è affermato che non essendo consentita una condanna di quest'ultimo al risarc. dei **danni non patrimoniali** - presupponendo, quest'ultima, un reato, e mancando, d'altro canto, la dimostrazione di una condotta colposa di tale sogg. -, neppure, con riguardo ai danni stessi, può trovare applicazione la solidarietà prevista dalla norma

in esame (C 85/222). V. però, sul recente mutamento giur. *retro sub artt.* 2051 e 2054 e *infra sub art.* 2059.

II. Diritto e azione di regresso. ■ Il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (C 08/16810, C 96/1199). Il giudizio di regresso segue quello di condanna del debitore solidale e presuppone che con il pagamento si sia estinto il debito (FRANZONI, 2 747). ■ La questione della **gravità delle rispettive colpe** e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ossia della ripartizione interna delle singole resp. ai sensi dell'art. 2055, 2° e 3° co., può essere oggetto di esame del giudice solo se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri (C 10/23581, C 06/18497, C 06/10042; v. BIANCA, 651), ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di resp. del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio o abbia comunque rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto (C 07/19492, C 04/19934). ■ Altrettanto vale, con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione per la resp. civ. ai sensi della l. n. 990 del 1969 per le compagnie assicurative che, nei limiti del massimale, rispondono dell'intera obbligazione risarcitoria (C 04/15428). Sulle novità introdotte dal nuovo cod. delle assic. v., *retro, sub art.* 2054.

4 ■ Coerentemente si è affermato che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro solo uno degli autori del fatto dannoso (o che abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la resp. dell'altro) **non comporta la rinuncia alla solidarietà**, con la conseguenza che, se anche nel corso del giudizio emerge la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili (C 04/19934, C 10/15737). ■ Il principio secondo cui il regresso è ammesso nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe esclude implicitamente la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno (C 05/17763). ■ La S.C. ha avuto più volte modo di affermare che l'accertamento della misura del regresso tra coobbligati solidali, una volta passato in giudicato, **ha efficacia vincolante in tutti i successivi giudizi**, da chiunque promossi, nei quali, in conseguenza del medesimo fatto illecito, sorga questione in merito alla misura del regresso tra i responsabili solidali, ed il suddetto giudicato esterno può essere rilevato anche d'ufficio (C 00/5882, C 99/5886, C 99/5874). ■ Si è precisato che il condebitore solidale *ex delicto* può esercitare il regresso anche in via **preventiva**, ossia in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero (C 02/15930). ■ La presunz. di resp. di cui all'ult. co. è applicabile solo in presenza di un **dubbio oggettivo e reale** che impedisca in ogni modo una valutazione percentuale delle rispett. resp. (C 90/6400). ■ È dubbio se il corresponsabile avente dir. al regresso possa avvalersi della surrogaz. legale e se possa avvalersene in via concorrenziale, o se debba scegliere tra regresso e surrogazione (BIANCA, 654; v. anche PELLECCIA, 639, che sottolinea il diverso termine di prescrizione dei due rimedi: decennale e con decorrenza dal pagamento

nel caso di regresso; coincidente con quello del credito originario nel caso di surrogazione). ■ Va da sé che l'art. 1227, 1° co., si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei **rapporti di rivalsa** tra più danneggianti responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l'obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la **prestazione si divide** tra i corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 c.c., **in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose** (C 07/13180).

III. Profili processuali. ■ Secondo un orientamento consolidato, l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e **non dà luogo a litisconsorzio necessario** (C 08/3533, C 10/11952) nemmeno in sede d'impugnazione (C s.u. 10/14700) e neppure sotto il profilo della dipendenza delle cause, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori (C 06/10042, C 06/8105, C 00/347, C 99/12325, C 87/4296; in dottr. MONATERI, *La resp. civ., Tr. Sacco*, 194). Chi sia stato chiamato in giudizio per un fatto illecito di cui è coautore *ex art.* 2055, può, peraltro, chiamare a sua volta in causa il corresponsabile (C 88/2364). Importanti precisazioni, sotto il profilo processuale, sono ora contenute in C 06/10042, C 06/8105. ■ Partendo dal presupposto che nel rapporto tra danneggiato e danneggiante è **irrelevante la diseguale efficienza causale** delle condotte dei corresponsabili (C 07/17475), si è affermato che il deb. condannato, ove non abbia proposto domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui si esclude la resp. di uno o più condebitori, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa (C 05/15431). ■ La giur. 3 esclude, con riferimento al giudizio instaurato in primo grado nei confronti di tutti i coobbligati, e continuato in secondo grado solo con taluni, l'estensione della sentenza di riforma ai condebitori non impugnanti (C 95/5738; sul punto v. le critiche di PELLECCIA, 636). ■ 4 La domanda giudiziale di risarc. proposta nei confronti di uno dei corresponsabili, in virtù dell'art. 1310, ha effetto interruttivo della **prescrizione** anche per gli altri (C 88/4244, C 69/409; in dottr. MONATERI, *ibidem*).

IV. Accessione invertita. ■ Qualora si verifichi occupazione acquisitiva per irreversibile trasformaz. del fondo e il fatto sia imputabile a **più soggetti concorrenti** nella formaz. della fattispecie ablativa, tutti rispondono in solido, ai sensi dell'art. 2055, dell'obbligaz. risarcit. nei cfr. del privato (C 98/4737). Si è, inoltre, precisato che l'illecito è addebitabile al **titolare del potere espropriativo**, cioè al soggetto tenuto al rispetto delle norme sull'espropriazione, con la conseguenza che, ove l'opera pubblica sia stata realizzata da diverso soggetto, quest'ultimo intanto può essere ritenuto autore dell'illecito, e, quindi, responsabile del danno, in quanto al medesimo siano state **trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio** (C 99/10129). Cfr., inoltre, C 09/4817, C 07/24397, C 07/21096, C s.u. 07/24397, C 07/6518, C 01/9424, C 00/1814, e *amplius sub art.* 2043.

2056 Valutazione dei danni. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

1 ■ La norma in epigrafe, rinviando al disposto degli artt. 1223ss., si riferisce alla valutazione del **danno patr.** (sulla nozione di danno patr. SALVI, *La resp. civ.*², 59ss.). ■ Il legislatore del '42, anziché dettare una disciplina specifica, ha preferito introdurre una norma di rinvio, con la quale **ha reso comuni i principi del danno da indemp. con quelli del danno da illecito extracontr.** La norma, che non compariva nel c.c. 1865, ha risolto ogni dubbio in ordine alla regola applicabile, rendendo sostanzialmente omogenea, nel *quantum respondeatur*, l'intera sfera della resp. civ. (FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, *Comm. SB.*, 756ss.). L'omissione del richiamo agli artt. 1224 e 1225 è dovuta alla diversità della fonte e della natura della resp. aquiliana (FRANZONI, *ibidem*). Gli interessi di mora e la condanna del maggior danno prevista dall'art. 1224 possono essere conseguenza solo dell'inadempimento di un debito di valuta, mentre, per quanto riguarda l'art. 1225, l'omissione si spiega con il fatto che nell'illecito l'obbligazione sorge al momento in cui si verifica il danno, nonostante questo consista in una perdita futura. Nel fatto illecito, inoltre, manca la volontà di assumere un vincolo obbl. cui riferire la prevedibilità

del danno, la disp., dell'art. 1225, dunque, sarebbe tecnicamente inoperante (FRANZONI, *ibidem*). ■ La resp. extracontrattuale si estende perciò anche ai **danni non prevedibili**: C 05/6725; in dottr. PINORI, in *Il risarc. del danno contrattuale ed extracontrattuale* (a cura di VISINTINI), 153ss.; FRANZONI, *ibidem*; ID., *Il danno risarcibile*, *Tr. resp. civ.*, 9ss.; VISINTINI, *Tr. breve della resp. civ.*³, 627ss. che valuta positivamente un'estensione dell'influenza dell'elemento soggettivo sull'ammontare del risarc. anche all'illecito extracontrattuale. ■ L'operazione con la quale si determina o si identifica il danno si effettua mediante il criterio della causalità giuridica, le cui regole sono desumibili dall'art. 1223; con questo processo, il cui **onere della prova incombe sul danneggiato**, il danno, esattamente identificato, diventa risarcibile (FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, 762s.). **Per ogni altro rif. si rinvia agli artt. 1223, 1226, 1227.** ■ Il 2° co. della 5 norma è ritenuto estensibile anche al campo dell'**illecito contrattuale** (DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, *Comm. SB.*, 120). ■ Sul risarc. del **danno alla persona** v. sub artt. 6 2043 e 2059.

2057 Danni permanenti. Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

1 ■ La norma in epigrafe esplicita le **condizioni** cui è subordinata la liquidazione dell'assegno: deve trattarsi di danno alla persona, di carattere permanente e la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia deve dimostrarsi la più **idonea**, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno (RICCIO, *I contratti aleatori*, 2 *Tr. Bessone*, 345). ■ La scelta tra i due modi di risarc. spetta al giudice (DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, *Comm. SB.*, 127), che è tenuto a valutare **d'ufficio** le particolari condizioni della parte danneggiata e la natura del danno (C 05/24451). ■ La determinazione della rendita deve essere accompagnata da **opportune cautele**, quali una ga-

ranza ipotecaria o la cost. della rendita presso una compagnia di ass.; la sentenza che dispone la rendita è titolo idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.). La misura della rendita è **invariabile** (RICCIO, *ibidem* e *ivi* rif.). ■ Tra le «**condizioni delle parti**» che 4 possono giustificare una liquidazione del danno in forma di rendita, vengono annoverate la prodigalità del danneggiato e la povertà del danneggiante (DE CUPIS, 129s.). ■ Nella prassi, per motivi intuibili, l'attribuzione 5 della **rendita vitalizia** prevista dalla norma in epigrafe ha **scarsa applicazione**. ■ Per la **liquidazione del danno** 6 **alla persona** si rinvia sub artt. 2043 e 2059.

2058 Risarcimento in forma specifica. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

1 **I. Nozione di risarcimento in forma specifica.** ■ Per risarc. in forma specifica deve intendersi la ricostruzione di una situazione materiale corrispondente a quella che si sarebbe verificata se non fosse intervenuto il fatto che ha cagionato il danno (CASTRONOVO, *La nuova resp. civ.*³, 797ss.; FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, *Comm. SB.*, 1079; ID., *Il danno risarcibile*, *Tr. resp. civ.*, 217ss.; DI MAJO, *Tutela risarcitoria, restitutoria, sanzionatoria*, *Enc. g. Treccani*, 1ss.; MARELLA, *La riparazione del danno in forma specifica, passim*; SALVI, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti* (a cura di MAZZAMUTO), 576ss.; D'ADDA, *Il risarc. in forma specifica, passim*; MONATERI, *Illecito e resp. civ.*, *Tr. Bessone*, 261ss.). Si osservi che non la situazione materiale antecedente all'illecito va ripristinata, ma quella che si sarebbe avuta senza tale illecito: va cioè tenuto conto delle vicende modificative della realtà materiale da ripristinare che in ogni caso si sarebbero prodotte (anche, eventualmente,

in corso di causa: v. C 80/2281): si pensi, ad es., agli eventi naturali che avrebbero comunque colpito una piantagione danneggiata o distrutta, per la quale si richieda il risarc. in forma specifica. Cfr. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*³, 237s. ■ La giur., dimostrando scarsa considerazione per una ricostruzione sistematica dell'istituto, ha utilizzato il rimedio in esame in maniera assai disinvolta: si è così fondata sul 2058 la **condanna alla prestazione di una cosa uguale a quella distrutta** (C 60/2269), alla **restituzione di una cosa illecitamente sottratta, alla distruzione di quanto illecitamente fatto** etc. (v. EBENE, *Il risarc. in forma specifica*, *Giur. sist. Bigiavi*, 1131ss.; CECCHERINI, *Risarc. del danno e riparazione in forma specifica*, 56ss. Per le critiche v. SALVI, *La resp. civile*², *Tr. Iudica e Zatti*, 266s.). Sono state classificate come ipotesi di risarc. in forma specifica anche la **pubblicazione sui giornali di una sentenza** che scagioni il soggetto dalla resp. addebitatagli (C 66/557; in dottr.